



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO E AMBIENTE

Via G. Marconi 26
36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240
tel. 0444/555012
fax 0444/953441

Ord. n. 35 del 16/10/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA – ORDINANZA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³.

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 (B.U.R. 44 del 10.05.2016) ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA).

RILEVATO che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- ARPAV:

- emana nei giorni di lunedì e giovedì (giorni di controllo) un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina web: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;
- al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di controllo (di lunedì e giovedì non festivi);

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 963 del 11 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Longare, è inserito nella zona "IT0511 – Agglomerato Vicenza";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006".

CONSIDERATO che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento.

VISTI inoltre:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/9/2018 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- il Regolamento comunale di Polizia Rurale e Ambientale, approvato con D.C.C. n. 46 del 28.11.2016, in particolare gli articoli da 43 a 49;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

RITENUTO di adottare il presente provvedimento redatto sulla base di uno schema elaborato ed inviato dalla Provincia di Vicenza con nota del 04.10.2018 – n. 65292, agli atti del Comune di Longare il 05.10.2018 – n. 12741 prot. com.le.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali

ORDINA

dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2019 (termini iniziale e finale compresi), quanto di seguito riportato, secondo le indicazioni della Regione Veneto, come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano":

1. divieto di circolazione per gli autoveicoli benzina Euro 0, 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2. divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad "euro 3";

3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza degli impianti semaforici;

5. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante;

6. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.

PRECISA

che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, si applicano ai seguenti tratti stradali, come risulta anche da segnaletica stradale:

CENTRO ABITATO del Capoluogo:

Via Bugano dal civico n. 69 in sx al civico n. 108 in dx direzione S.P. n. 247;
Vicolo Stretto;
Via Colderuga dal civico 28 al civico 48;
Via dei Martinelli;
Via Roma dal civico 18 in dx al civico 126 in dx direzione Noventa Vicentina;
Via Tombolea;
Via Villa Barbaran Capra;
Via G. Marconi;
Via Crosara dal civico 2 in dx al civico 17 in sx direzione Via S. Tecla;
Via della Specola;
Via Municipio dal civico 1 in sx al civico 15 in sx direzione Via Secula;
Via G. Verdi.

PRECISA

inoltre che il fermo della circolazione dei veicoli non si applica:

- alla S.P. n. 247 Riviera Berica;
- alla A31 "Valdastico sud";
- ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali;
- ai parcheggi posti in corrispondenza delle fermate di interscambio dei mezzi pubblici ricadenti all'interno del centro abitato del capoluogo.

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento anche secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

1. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e veicoli degli incaricati della sicurezza dei cantieri (D.lgs n. 81/2008);
2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
3. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;

6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1".;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
8. veicoli di pronto soccorso sanitario;
9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
11. autovetture targate CD e CC (corpo diplomatico e corpo consolare);
12. veicoli nuziali e funebri;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
18. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
22. veicoli con a bordo almeno tre persone e i veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da e per asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
23. veicoli degli ultrasessantacinquenni purché residenti nel Comune di Longare e il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
24. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
25. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
26. veicoli con a bordo soggetti che ricevono prestazioni presso il Distretto Sanitario, la Farmacia, lo studio del medico di base;
27. veicoli dei soggetti che prestano attività di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare;
28. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive;
29. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
30. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense e per consegna domiciliare;
31. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici)
32. veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3", unicamente per attività di carico e scarico merci dalle 8.30 alle 9.30. I conducenti dovranno esibire un documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
33. veicoli dei soggetti da e per le attività di ristorazione dalle 12.00 alle 14.00.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- chiunque abbia necessità per specifiche e particolari esigenze di deroghe ulteriori, le stesse saranno valutate caso per caso a cura del Comune, con eventuale previsione di rilascio di specifica autorizzazione.

RICORDA

- che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";

- che l'inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INCARICA

il Comando di Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente ordinanza e di far osservare quanto in essa contenuto, nonché ad irrogare le relative sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti trasgressori.

INVITA

- a) la Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- b) la Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;
- c) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione;
- d) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- e) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

- 1) che il presente provvedimento sia pubblicato ed inserito ad ogni e qualsivoglia effetto di legge e notiziale:
 - a) in via principale:
 - all'Albo Pretorio dell'ente;
 - nella home page del sito istituzionale dell'Ente: www.comune.longare.vi.it;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "informazioni ambientali" – "aria" del predetto sito istituzionale;
 - a) in subordine:
 - negli spazi di pubblica affissione e comunque diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- 2) che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:
 - Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
 - Azienda ULSS 8 Berica competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
 - Servizio Forestale Regionale, Via Lanza 106, 36100 Vicenza;
 - Comando dei Carabinieri di Longare;
 - S.V.T. Viale Milano, 138 Vicenza;
 - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
 - Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona – Agglomerato Vicenza: Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso, Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Zermeghedo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Fontana Gaetano

firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si informa che:

- Autorità emanante: Sindaco del Comune di Longare
 - Area di riferimento: LL.PP. – Gestione Patrimonio/Ambiente
 - Responsabile del Servizio: Dott.ssa Laura Chinaglia
 - Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura Chinaglia
- Tel. 0444 555444 – int. 2
Fax 0444 953441
e-mail: l.chinaglia@comune.longare.vi.it
PEC: longare.vi@cert.ip-veneto.net

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.